



NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/425 IN MATERIA DI DPI

Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo (EU) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale, ma sarà giuridicamente vincolante dal 21 aprile 2018. Tale regolamento sostituisce l'attuale direttiva in vigore UE 89/686/CEE.

Viste le numerose domande ricevute sia da clienti sia internamente alla nostra organizzazione, ci siamo resi conto che c'è ancora molta confusione attorno a questo nuovo regolamento e FTG SAFETY SHOES ha cercato di fare chiarezza e lo dettaglieremo di seguito.

Cosa cambierà con l'introduzione di questo nuovo regolamento?

Il nuovo Regolamento prende naturalmente spunto dal vecchio documento riproponendo molte delle direttive già richieste precedentemente, ma le principali modifiche si possono riassumere in questo modo:

- L'attestato di certificazione CE avrà una durata di 5 anni, dopo di che dovrà essere rinnovato con un iter gestito direttamente dagli organi notificati
- Ove possibile dovrà essere riportata la data di scadenza del DPI
- Le dichiarazioni di conformità dovranno accompagnare ogni DPI oppure devono essere disponibili in aree dedicate del sito internet del produttore e devono essere disponibili nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.
- La documentazione informativa dovrà accompagnare ogni DPI oppure deve essere disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.
- Tutta la documentazione tecnica, informativa e di progetto dovrà essere conservata e resa disponibile a tutta la filiera distributiva ed agli organi di vigilanza per un periodo di almeno 10 anni

Tutto questo influenzerà anche il sistema produttivo richiedendo implementazioni di macchinari attualmente in uso e nuove industrializzazioni.

Cosa accadrà con i prodotti "vecchi" che non rispettano più il nuovo regolamento?

Il regolamento prevede delle disposizioni transitorie che recitano quanto segue:

- Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
- Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Come ci stiamo preparando a questi cambiamenti?

FTG SAFETY SHOES SPA ha già iniziato a muoversi per ottemperare a tutte le disposizioni previste nel nuovo regolamento, sensibilizzando e formando il personale a tutti i livelli e studiando nuove industrializzazioni delle nostre calzature, in quanto la sicurezza dei nostri clienti è sempre al primo posto.

FTG Safety Shoes S.p.A.
Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE